



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

DELIBERA N. 914 DEL 31 AGOSTO 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Securia S.r.l./Agenzia del Demanio Dir. Gen. Emilia Romagna. Procedura aperta per l'affidamento tramite accordo quadro di un appalto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 18.740.000,00 S.A. Agenzia del Demanio Dir. Gen. Emilia Romagna

PREC 39/16/L

Requisiti di partecipazione. Capacità professionale. Attestazione SOA Cat. OG2. Beni culturali e di interesse storico artistico e archeologico. Certificati esecuzione lavori utilizzabili per dimostrare i requisiti. Esclusione. Legittimità.

E' illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa che abbia prodotto certificati di esecuzione lavori su beni di interesse storico artistico, sia pure riferiti anche a lavori di impiantistica e non di particolare complessità, poiché anch'essi restano ascrivibili alla cat. OG2, e non alle categorie specialistiche corrispondenti, data la tipologia del bene oggetto dell'intervento.

Artt. 40 e 42 D.lgs.163/2006; art. 40, 198 e 201 D.lgs. 163/2006; art. 240 e 61 Regolamento 207/2010;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 3214 del 11 gennaio 2016, con la quale la Securia S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante in suo danno per mancanza dei requisiti di capacità tecnico professionale relativi alla parte di lavori da affidare ricompresa nella categoria OG2;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 marzo 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che la stazione appaltante, nella propria memoria di replica, sostiene di aver proceduto alla verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice e in quella sede di aver valutato che le certificazioni lavori

prodotte dall'istante per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale nel settore dei beni culturali non sarebbero completamente ascrivibili alla cat. OG2. Tale constatazione ha condotto la stazione appaltante a sottrarre alla somma degli importi da calcolare per raggiungere i requisiti richiesti le esperienze lavorative che sarebbero invece riconducibili alle categorie OG1 e OS30 dell'All. A al Regolamento 207/2010;

CONSIDERATO che l'affidamento di cui si tratta, rientra nella lett. b) dell'art. 240 del Regolamento 207/2010, in quanto riferito alla tipologia: *“restauro e manutenzione di beni immobili di interesse archeologico, storico e artistico”*;

CONSIDERATO che l'art. 198 del Codice cui rinvia l'art. 239 del Regolamento 207/2010, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina dei contratti concernenti i beni culturali individua *“i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 201 del Codice, per l'esecuzione di tali lavori, occorre *“la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo”*;

RITENUTO che, come chiarito in vari precedenti (vd. Parere di prec. n. 168 del 23.10.2013; n. 85 del 30.5.2012, n. 74 del 2011, ecc.), la norma è da interpretarsi nel senso che tutti gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono da ricondursi alla cat. OG2, a prescindere dalla tipologia delle lavorazioni eseguite, giacché quel che richiede la peculiare qualificazione è la natura intrinseca del bene su cui le lavorazioni insistono;

RILEVATO che l'elenco delle certificazioni prodotte dall'impresa si riferisce a lavori di vario tipo ed entità ma tutti svolti su immobili sottoposti a vincolo della Soprintendenza;

RILEVATO quindi che non si può accedere all'interpretazione normativa data dalla stazione appaltante che ritiene di sottrarre parte dei lavori certificati dall'impresa al computo dell'importo complessivo occorrente per la dimostrazione dei requisiti, in quanto, se pur svolti su immobili di cui non contesta la natura di beni culturali, non ritiene la condizione sia sufficiente da sé sola alla loro qualificazione come lavori appartenenti alla cat. OG2 e vorrebbe ricondurli alle cat. OG1 (ristrutturazione e manutenzione in edifici civili e industriali) e OS30 (manutenzione e ristrutturazione impianti) dell'all. A al Regolamento 207/2010;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 settembre 2016

Il Segretario Maria Esposito